

Piano nazionale della sicurezza stradale (sono 6 mila i morti ogni anno), a fronte di una necessità, prevista dallo stesso Governo, di un miliardo di euro l'anno. Non c'è nulla! Sul trasporto aereo, pagina bianca!

Concludo con un'osservazione.

Tutti questi elementi sono strettamente legati ad una politica industriale di questo comparto. E il declino industriale italiano trova nel settore dei trasporti uno dei momenti più forti, benché ampiamente trascurato. Al 2003, novantacinque imprese italiane, di cui 50 della logistica, sono finite nelle mani degli altri — diciamo così —, dei paesi stranieri. Oggi, siamo al punto di massima accelerazione. Solo lo scorso anno, trentadue aziende sono state vendute ad «altri», a soggetti quindi, non del nostro paese. Mentre nel 1990 la bilancia dei pagamenti nel settore trasporti era pressoché in pareggio, oggi, o meglio nel 2002, abbiamo accumulato un deficit di 4,6 miliardi di euro. Rischiamo di avere un territorio *leader* con un'impresa debole.

Cosa altro bisogna fare per mettere all'ordine del giorno una politica industriale nel settore dei trasporti, una politica industriale, un'industria nazionale della materiale rotabile? Penso alla Ansaldo, alla Breda, alla FIAT ferroviaria acquisita da Alstom. Non sono nomi qualsiasi. Sono grandi imprese che hanno fatto la storia industriale del Novecento. Colpisce questa disattenzione che ha accompagnato la crisi del comparto e colpisce ancora di più se pensiamo al modo in cui la Francia sta combattendo in Europa per salvare i suoi colossi.

Nei recenti incontri tra Chirac e Schroeder si è parlato certamente di politica estera, ma soprattutto si è deciso di realizzare una maxi-alleanza tra Alstom e Siemens per mettere in campo il più grande polo industriale europeo nel comparto dei trasporti.

Questi sono i problemi. Rispetto a questo provvedimento sulla competitività, non riescono a sovrapporsi, perché i problemi sono qui. Questo provvedimento o rimane

a lato o rimane indietro (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra — L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo
— A.C. 5827)**

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Saia, relatore per la I Commissione, ha rinunciato alla replica.

Ha facoltà di replicare il relatore per la V Commissione, onorevole Garnerò Santanchè.

DANIELA GARNERÒ SANTANCHÈ, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione gli interventi dei colleghi e sono emersi sicuramente temi interessanti, da approfondire.

In questa sede, non abbiamo avuto il tempo che desideravamo avere, ma avremo l'occasione di discutere più approfonditamente quando esamineremo il disegno di legge sulla competitività.

Il provvedimento oggi in esame, comunque, rappresenta uno dei provvedimenti qualificanti di questa legislatura. Oltretutto, la nostra nazione è la prima ad attivare gli obiettivi di Lisbona 2000 con misure concrete che mirano a creare un clima favorevole per l'intero nostro sistema produttivo.

In questa direzione vanno soprattutto la riforma del codice di procedura civile e della normativa fallimentare. Entrambi erano leggi di un'altra epoca storica, di quando la società era quasi ed esclusivamente una società rurale. Mantenere questa legislazione era come costringere, di fatto, le nostre imprese ad andare con la carrozza, mentre le altre imprese usano già l'automobile.

Questi interventi, insieme al meccanismo del silenzio-assenso, quindi di un minore impatto degli oneri burocratici, e soprattutto al disincentivo che la nostra

burocrazia rappresentava per le nostre imprese che volevano costituirsi, sono sicuramente fatti importanti.

Quindi, a mio avviso, diminuendo tutti quei lacci e laccioli, che per anni hanno imbrigliato il nostro sistema produttivo, riducendo, da una parte le spese e, dall'altra, gli adempimenti burocratici, il decreto sicuramente renderà più competitive le nostre imprese in un mercato che diventa sempre più globale.

Per concludere, signor Presidente, nel corso della discussione ho sentito molti colleghi ripetere la parola « competitività ». Ebbene, non credo di essere pessimista — per carattere, non lo sono mai stata — se ritengo che, di per sé nessun Governo potrebbe varare un provvedimento sulla competitività capace di risolvere tutti i problemi. Infatti, sono fermamente convinta che il Governo abbia il dovere di creare un clima favorevole alle aziende; tuttavia, ritengo altresì che il compito forse più rilevante per lo sviluppo e la competitività spetti al nostro sistema produttivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. La ringrazio, signor Presidente; ringrazio, altresì, i relatori Saia e Garnero Santanchè, nonché tutti gli intervenuti in questo avvincente dibattito. Data l'ora tarda, mi sarà consentito di essere sintetico, se non addirittura telegrafico nella replica agli interventi testé svoltisi.

PRESIDENTE. Al suo buon cuore, sottosegretario... !

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Grazie, Presidente.

Ovviamente, sono perfettamente d'accordo con quanto affermato testé dalla relatrice per la V Commissione; infatti, questo provvedimento non costituisce la panacea ovvero la soluzione di tutti i problemi, ma si colloca nella direzione

giusta. Il Governo italiano, infatti, primo tra quelli europei, interviene per la realizzazione degli obiettivi fissati dal Consiglio Lisbona 2000.

Ma lo spirito di fondo che ha aleggiato, oggi, negli interventi dell'opposizione è — con un certo *refrain* (se mi è consentita l'osservazione); quasi una clausola di stile del dibattito odierno —, una lamentela secondo la quale l'Italia andrebbe verso un ineluttabile declino per cui questi provvedimenti sarebbero insufficienti.

Ma, al riguardo, poniamoci una domanda di fondo sull'esistenza di tale declino; e se esiste, si è verificato improvvisamente, oppure da cosa ha tratto le origini ?

Tra l'altro, questa perdita di valore competitivo — non parlerei di declino — andrebbe meglio suffragata dai dati di fatto; infatti, se è vero che l'Italia, nell'ultimo decennio, dal 1994 al 2003, ha perso 0,6 punti nella quota delle esportazioni mondiali, bisogna anche considerare che, nel complesso, si è realizzata una riallocazione delle esportazioni. Tale fenomeno ha fatto sì che i paesi nostri diretti concorrenti non si siano trovati, alla fine di questo periodo, in una posizione nettamente migliore della nostra. Ad esempio, la Francia, nello stesso periodo, ha perso 0,5 punti; il Regno Unito, ne ha persi 0,7; gli Stati Uniti, che pure avrebbero potuto lucrare una posizione di vantaggio derivante dalla perdita del potere d'acquisto del dollaro, hanno perso anch'essi 2,4 punti nelle esportazioni.

Tutto ciò è il sintomo di una riallocazione complessiva che, certo, coinvolge anche il nostro paese, ma non ci lascia soli in tale difficile situazione.

D'altra parte, dobbiamo considerare con attenzione anche quanto avvenuto nei paesi emergenti; ad esempio, la Cina ha registrato un aumento di 4,4 punti ma, nel complesso, i paesi asiatici hanno guadagnato solo 0,7 punti: quindi, più o meno, quanto hanno perso, nella media, i paesi europei.

Sostanzialmente, assistiamo perciò ad una riallocazione complessiva delle ragioni di scambio nel mondo; al riguardo, si

registra una certa perdita di posizione dei paesi europei (di vecchia economia), che è preoccupante ma non catastrofica. Perdita alla quale si può fare fronte con misure del tipo di quelle proposte nel provvedimento.

Se dobbiamo porre, anche per avere una migliore valutazione complessiva, in una prospettiva storica quanto avvenuto, in qualche modo dobbiamo considerare da quando il nostro paese ha cominciato a perdere posizioni competitive.

A mio sommo avviso, l'inizio della perdita di posizioni competitive può essere fatta risalire agli anni dal 1992 in avanti, vale a dire quegli anni nei quali — a causa della crisi politica e finanziaria che si era verificata — vennero adottate le necessarie, indispensabili e da tutti condivise — e condivisibili tuttora — misure di risanamento dei conti pubblici, le quali, tuttavia, hanno prodotto l'effetto di determinare politiche sostanzialmente deflative.

Infatti, a partire dalle manovre finanziarie adottate dal Governo Amato nel 1992, sono seguite le manovre del Governo Ciampi, e negli anni successivi sono sempre state realizzate manovre correttive dei conti pubblici, arrivando ad adottare manovre molto pesanti, come quella del 1997, necessaria per aderire alla moneta unica europea. In definitiva, abbiamo realizzato sempre manovre di bilancio aventi un preciso carattere deflattivo, che hanno permesso sì di raggiungere l'obiettivo primario del risanamento finanziario, ma che hanno prodotto anche un sistema economico particolarmente ingessato, come dimostra soprattutto la crescita del livello d'imposizione fiscale del nostro paese.

Attualmente, il livello della pressione fiscale è diminuito, poiché si è passati dal 42,8 per cento del PIL di due anni fa al 41,8 per cento dell'anno scorso, e pertanto si è registrata un'inversione di tendenza. Detto ciò, tuttavia, occorre rilevare che, davanti a politiche di questo tipo, è chiaro che la reazione del sistema delle imprese del paese non poteva che produrre l'esito che si è manifestato. Dunque, se vogliamo inquadrare storicamente ciò che è avvenuto, dobbiamo farlo correttamente e

trarre conseguentemente dalla storia anche motivi di insegnamento per il possibile sviluppo futuro.

Se il risanamento finanziario è stato perseguito utilizzando principalmente la leva della crescita della pressione fiscale, e dunque l'indebolimento del sistema delle imprese, occorre individuare meccanismi che siano in contrasto rispetto a quanto realizzato in passato.

Ciò, ovviamente, non è sufficiente, poiché la diminuzione della pressione fiscale è stata realizzata soprattutto in funzione della domanda, perché sono stati anche anni difficili. Come ha già rilevato la Corte dei conti, vi è stato certamente un aumento della spesa pubblica corrente, ma si è trattato di un incremento indispensabile per sostenere, in qualche modo, la domanda globale; infatti, se non fossero state adottate misure di quel tipo, bisognerebbe domandarsi quale sarebbe stato il tasso di sviluppo del paese (che in questi anni è stato molto basso ed insoddisfacente, ma pur sempre positivo, a differenza di qualche *partner* europeo, ad esempio la Germania, nella quale in qualche anno si è registrato un tasso di crescita negativo) e quali sarebbero state le condizioni di vita dei nostri cittadini.

È ovvio che tutti vorremmo condizioni di vita migliori, tuttavia, se in questi anni non fossero state adottate tali politiche di sostegno della domanda, forse non avremmo raggiunto quei risultati di cui ci si può certamente lamentare, ma che denotano comunque, se non un miglioramento, perlomeno una leggera conservazione delle posizioni dei nostri cittadini. Mi riferisco, al riguardo, alle fasce sociali più deboli, grazie a misure che vanno dall'innalzamento della soglia minima imponibile di reddito, realizzato attraverso il primo e il secondo modulo della riforma del sistema fiscale statale, all'aumento delle pensioni minime.

Pertanto, tale politica di sostegno della domanda è stata indispensabile in questa fase, ma questa strategia va accompagnata anche da una politica di sostegno dell'offerta, attraverso una diminuzione della

pressione fiscale per le imprese. Per questo motivo, il provvedimento oggi al nostro esame è sì indispensabile, ma si tratta solo di un passo verso questa direzione, e dovrà essere accompagnato dalle misure in materia di riduzione dell'IRAP che saranno adottate prossimamente dal Governo.

Insieme a tali misure, tuttavia, occorre creare, come ha illustrato benissimo la relatrice per la V Commissione, onorevole Garnero Santanchè, un clima maggiormente favorevole alla voglia di intraprendere delle imprese. È per tale motivo che le misure recate dal provvedimento in esame assumono un valore elevato rispetto alla media della produzione legislativa della legislatura in corso (e non solo), poiché le riforme in materia di codice di procedura civile e di diritto fallimentare sono attese da decenni, e rappresentano, altresì, un passo in avanti notevole per iscrivere il nostro sistema giuridico in un ambito più adeguato ai tempi ed all'evolversi dei traffici.

Occorre pertanto istituire, assieme a meccanismi economici che rendano attraente l'installazione e l'attuazione di iniziative imprenditoriali nel nostro paese, anche adeguati strumenti giuridici ed amministrativi. Non a caso, il decreto-legge in esame insiste molto sullo snellimento delle procedure amministrative, vale a dire quella sorta di «nastro rosso» (come lo definiscono gli americani) che imbriglia la voglia di fare e la possibilità di muoversi delle imprese, al fine di creare questo tipo di clima. Mi riferisco, in altri termini, alla creazione di un sistema che riduca quel «cuneo» costituito dai costi non solo amministrativi, fiscali e previdenziali delle imprese, ma anche da quelli indiretti, derivanti da meccanismi che disincentivano l'imprenditoria, come, ad esempio, il rischio di essere assoggettate alle procedure fallimentari (e, dunque, di subire tutto il disdoro che deriva da un fallimento) anche nel caso in cui le attività di impresa vadano incolpevolmente male.

In qualche modo, liberare — mi sia consentito dagli amici della sinistra — quegli *animal spirits*, che consentono al-

l'economia di marciare più velocemente rispetto ad un'economia controllata, può rappresentare un meccanismo tale da superare le rigidità che i sistemi europei frappongono all'attività imprenditoriale.

Ovviamente, non si tratta di un provvedimento isolato. Esso si iscrive in una storia di modifiche normative notevoli. Consideriamo, ad esempio, la normativa sulla scuola, che tende a rivoluzionare il mondo della cultura ed a fornire al mondo della produzione giovani più preparati, o la riforma delle pensioni, che evita quella «spada di Damocle» di costi pubblici e privati che gravavano sul sistema. Tra parentesi, nel provvedimento, l'avvio concreto della riforma della previdenza complementare e l'attuazione del «secondo pilastro» sono tra i dati forse poco rilevati in questo dibattito, ma che sono di assoluto rilievo. Anche la riforma del mercato del lavoro è già attuata e trova nel provvedimento odierno una base filosofica non banale che, assieme alle riforme per le quali sono previste deleghe nel provvedimento e ad altre norme che lo stesso provvedimento contiene, potranno dare al nostro paese una struttura amministrativa e legislativa più favorevole alla realizzazione di uno spirito imprenditoriale.

Scusandomi per non essere entrato troppo nel dettaglio dei contenuti dei singoli rilievi emersi nel corso del dibattito, e che probabilmente avremo in seguito occasione di approfondire, voglio rilevare un altro aspetto. La finalità del provvedimento è sostanzialmente questa: creare un terreno più facile per l'azione delle imprese e far sì che lo Stato rimuova tutti quegli ostacoli che fino ad adesso si erano frapposti all'iniziativa imprenditoriale perché, in sostanza, uno Stato che governa bene non può pretendere di determinare l'oggetto delle imprese o delle attività dei singoli, ma deve limitarsi ad escludere che esso stesso costituisca un ostacolo al libero esplicarsi della volontà di fare di ciascuno.

Inoltre — su questo aspetto sono perfettamente d'accordo con la relatrice per la V Commissione —, spetterà al nostro sistema delle imprese, ai nostri lavoratori

autonomi e dipendenti ed a ciascuno di noi approfittare di una occasione più favorevole per cercare di migliorare le condizioni di vita proprie di tutti. Se vogliamo, è una scommessa — ma non può essere diversamente — che si fa in condizioni date non prive di difficoltà e di asperità, ma rispetto alle quali non ci si può limitare — lasciatemelo dire con un certo dispiacere —, come ho sentito in molti interventi dell'opposizione, a rappresentare una sorta di lamentela o, a volte, addirittura quasi una sorta di compiacimento per le situazioni di difficoltà, auspicando quasi che questo declino debba esservi e debba essere inevitabile, quando, invece, le condizioni sono di temporanea difficoltà ma non assolutamente in declino.

Stiamo ponendo le condizioni per superare anche questa temporanea difficoltà. Sta agli operatori economici cogliere questa occasione — lo ripeto —, in un momento di indubbia non facilità per l'intero sistema economico, per dare a questo paese quelle *chance* di sviluppo che esso può avere e che sicuramente avrà.

**(Annunzio di una questione pregiudiziale
— A.C. 5827)**

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata, a norma dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, la questione pregiudiziale Zaccaria ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A — A.C. 5827 sezione 1*), che sarà discussa e votata nella seduta di domani.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani

Martedì 10 maggio 2005, alle 10:

1. — Svolgimento di interrogazioni.

(ore 12)

2. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 1578 ed abbinate.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge (previo esame e votazione di una questione pregiudiziale):*

S. 3344 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (*Approvato dal Senato*) (5827-A).

— *Relatori:* Saia (*per la I Commissione*) e Garnero Santanchè (*per la V Commissione*).

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 255-379-623-640-658-660 — D'iniziativa dei senatori: BASTIANONI; MULAS ed altri; TOMASSINI; CARELLA; CARELLA; MASCIONI ed altri: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (*Approvata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato*) (4265-A).

e delle abbinate proposte di legge: BOLOGNESI ed altri; MASSIDDA; ALBERTA DE SIMONE ed altri; MOLINARI e LETTIERI; VALPIANA ed altri; STAGNO d'ALCONTRES ed altri; MEREU ed altri; GAMBALE (143-277-351-552-892-1983-2720-4404).

— *Relatore:* Stagno d'Alcontres.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

ROSATO ed altri: Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino (5124-A).

— *Relatore:* Mattarella.

PROPOSTA DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato):

BORNACIN: « Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali » (1578); MAZZARELLO: « Nuove disposizioni in materia previdenziale per gli spedizionieri doganali » (3221); CAMPA ed altri: « Interventi in favore degli operatori doganali » (3734) e ILLY ed altri: « Norme a tutela degli spedizionieri doganali » (3737) (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge n. 1578*).

La seduta termina alle 23,40.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO FRANCESCO STAGNO d'ALCONTRES SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4265

FRANCESCO STAGNO d'ALCONTRES, *Relatore*. L'articolo 16 stabilisce le condizioni di importazione ed esportazione del sangue e dei suoi prodotti, per le quali è, in particolare, necessaria l'autorizzazione del Ministero della salute in base a modalità fissate in un apposito decreto. L'ecedenza nazionale di sangue è esportabile al fine di contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza comunitaria, nel quadro della cooperazione internazionale o per scopi umanitari. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è consentita a condizione che gli stessi, nel paese di provenienza, risultino autorizzati dall'autorità sanitaria competente e siano stati sottoposti al controllo di Stato previsto dalla disciplina comunitaria in un laboratorio della rete europea. Per i plasmaderivati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea è previsto il controllo di Stato effettuato dall'Istituto superiore di sanità.

Con l'articolo 17, al fine di promuovere le pratiche di buon uso del sangue, nonché, a seguito di una modifica introdotta dalla XII Commissione, delle cellule staminali da sangue cordonale, è istituito presso le aziende sanitarie il comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, che effettuerà un'opera di controllo interno sulle utilizzazioni e sui fabbisogni.

Il Capo VI si chiude con l'istituzione, all'articolo 18, del sistema informativo dei servizi trasfusionali, le cui caratteristiche e procedure sono determinate con decreto del ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo anche la relativa autorizzazione di spesa. Il sistema è volto anche a rilevare i dati sulla appropriatezza delle prestazioni di medicina trasfusionale, dei relativi costi e dei dati del sistema di assicurazione qualità al fine di elaborare valutazioni sulla efficienza ed efficacia della programmazione regionale e nazionale.

In un quadro che deve porre in risalto la duplice esigenza di aderire alla disciplina generale comunitaria e di mantenere la conformità al dettato costituzionale, sono stabilite, al Capo VII, le norme per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali e, al Capo VIII, per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti.

Specificamente, l'articolo 19 prevede che la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento sia stabilita con un accordo tra Governo, regioni e province autonome, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni. Le regioni, ai sensi dell'articolo 20, definiranno successivamente gli ulteriori requisiti, in conformità alle normative nazionali e comunitarie e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue. Le procedure di accreditamento saranno pertanto gestite dalle regioni, le quali avranno altresì il compito di effettuare le attività di controllo.

Per le direttive riguardanti i metodi scientifici e tecnologici da applicare per

garantire la qualità e la sicurezza del sangue e dei prodotti del sangue, di cui all'articolo 21, è previsto un decreto del ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Tali direttive includono, tra l'altro, il tipo di informazioni da fornire e richiedere ai donatori, le procedure per le verifiche di idoneità e per la raccolta, la lavorazione e la conservazione del sangue e degli emocomponenti, nonché i requisiti di etichettatura.

In tale contesto, le regioni emanano proprie direttive indirizzate alle strutture trasfusionali al fine di consentire la completa tracciabilità del sangue, degli emocomponenti e dei plasmaderivati ed istituiscono un sistema di emovigilanza.

Compito delle regioni è, altresì, l'adozione delle misure finalizzate a garantire, all'interno delle strutture trasfusionali, un sistema di qualità riferito a tutte le attività svolte, mentre ulteriori misure dovranno essere adottate per tutelare le esigenze di riservatezza delle informazioni relative ai donatori.

Con l'articolo 22 è stabilito il regime sanzionatorio da applicare a chiunque svolga attività trasfusionali e commerciali riferite al sangue ed ai suoi prodotti al di fuori delle strutture accreditate o senza le previste autorizzazioni o con fini di lucro. Si prevede la reclusione da uno a tre anni e una multa che va da 206 a 10.329 euro. Se il colpevole è persona che esercita una professione sanitaria è inoltre prevista l'interdizione dall'esercizio della professione per uguale periodo. È punita anche la commercializzazione del proprio sangue con un'ammenda da 154 a 1.549 euro.

L'articolo 22, come modificato dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, prevede inoltre che alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001. L'associazione che svolge le attività

richiamate è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e alla gestione delle unità di raccolta.

Il Capo X detta le disposizioni transitorie e finali estendendo, innanzitutto, all'articolo 23, l'ambito di applicabilità della legge ad una pluralità di strutture trasfusionali di altri enti ed istituti autonomi, tra i quali gli istituti universitari, gli istituti ecclesiastici, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture del servizio trasfusionale delle forze armate, disciplinate, queste ultime al successivo articolo 24. Tali strutture, infatti, pur se organizzate autonomamente, cooperano con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e della protezione civile sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le regioni ed il Ministero della difesa.

All'articolo 25 sono stabilite le doverose modalità di controllo parlamentare attraverso la presentazione di relazioni sullo stato di attuazione delle norme e sull'andamento del sistema trasfusionale nazionale.

L'articolo 26 reca le norme per la copertura finanziaria delle disposizioni in esame. Tale articolo è stato interamente riformulato nel corso dell'esame in sede referente, anche al fine di aggiornarne le previsioni al triennio in corso.

All'articolo 27 si prevedono le abrogazioni e le clausole transitorie, da riferire sia ai decreti di attuazione, di cui alla legge n. 107 del 1990, sia alle convenzioni stipulate, ai sensi della stessa legge, con le associazioni di donatori e con le aziende produttrici di farmaci plasmaderivati.

Con l'articolo 28 è, infine, determinata l'applicabilità della legge con riferimento agli ambiti di autonomia degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

In allegato sono, da ultimo, riportati i termini chiave utilizzati nel testo.

Concludo, auspicando una rapida approvazione del testo in esame affinché esso possa essere prontamente trasmesso al Senato e così essere approvato definitivamente entro la fine della legislatura.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE
DEL DEPUTATO DANIELA GARNERO
SANTANCHÈ SUL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE N. 5827

DANIELA GARNERO SANTANCHÈ, *Relatore per la V Commissione*. Il provvedimento al nostro esame costituisce uno dei passaggi fondamentali dell'attività legislativa di quest'ultima parte della legislatura.

Prima di procedere ad una rapida ricognizione dei suoi contenuti, mi vedo tuttavia costretta a segnalare all'attenzione dei colleghi, del Governo e soprattutto della Presidenza, la condizione di obiettivo disagio in cui ci troviamo a lavorare per la ristrettezza dei tempi a nostra disposizione.

La portata delle misure recate dal provvedimento avrebbe infatti richiesto la disponibilità di tempi adeguati per una approfondita istruttoria.

È innegabile che alcuni elementi, a partire dalla sopravvenuta crisi di Governo, abbiano concorso ad allungare i tempi dell'esame in prima lettura al Senato.

Ciò nonostante, è convinzione del relatore, che in proposito è convinta di interpretare il sentimento di tutti i colleghi, che una diversa organizzazione dei lavori del Senato avrebbe sicuramente potuto consentire alla Camera di disporre di spazi adeguati per svolgere una lettura accurata del provvedimento.

Su questo aspetto mi riprometto di intervenire a conclusione della relazione introduttiva, trattandosi di profili che non sono meno importanti di quelli che attengono al merito. Si tratta, infatti, di garantire le condizioni per un corretto rapporto tra le istituzioni alla luce della tendenza, che purtroppo si è registrata con una certa frequenza recentemente da parte del Senato, di trasmetterci provvedimenti di urgenza a ridosso della scadenza del termine per la loro conversione.

Venendo alle disposizioni recate dal provvedimento nel testo trasmessoci dal Senato, segnalo in primo luogo la previ-

sione, all'articolo 1 del disegno di legge, di una delega al Governo per la riforma organica delle procedure concorsuali.

La delega intende rispondere ad un'esigenza che da più parti è stata segnalata e che ha trovato ampia eco nella dottrina e negli stessi lavori parlamentari. Mi riferisco alla constatazione per cui la competitività di un paese dipende, anche se non soprattutto, dalla disponibilità di un assetto normativo aggiornato ed avanzato, che assicuri le necessarie certezze agli operatori economici e che non li costringa a subire inutili lungaggini e procedure dispendiose e prive di reale fondamento.

In questo senso, gli ultimi anni hanno registrato innegabili progressi ai fini dell'aggiornamento del nostro sistema normativo. Ricordo, in particolare, la riforma del diritto societario che, anche mutuando le esperienze di altri paesi, ha introdotto notevoli elementi di flessibilità e la possibilità di configurare le nostre società in forme e termini più rispondenti ai modelli più evoluti.

Le deleghe conferite al Governo con il disegno di legge al nostro esame si muovono nella stessa logica e segnano un indiscutibile progresso. Sappiamo tutti che le modalità operative dell'attività giurisdizionale nel nostro paese non appaiono adeguate a rispondere alla necessità di assicurare la certezza del diritto e di garantire tempi rapidi per la conclusione delle controversie. Ancora più marcati risultano i difetti della disciplina concorsuale risalente al 1942, la quale sconta il difetto di sacrificare le possibilità di recupero dell'attività imprenditoriale, travolgendo la vita dell'azienda insieme alle sorti dell'imprenditore fallito ed innescando procedimenti troppo lunghi che determinano una situazione di incertezza e precarietà nella condizione giuridica dei diversi soggetti interessati. Queste due deleghe già risulterebbero di per sé sufficienti a segnare in maniera indubitabile la valenza riformatrice del provvedimento al nostro esame.

La semplificazione della procedura, la modifica delle conseguenze personali del fallimento, l'ampliamento delle compe-

tenze del comitato dei creditori costituiscono tutte previsioni che si muovono nel senso di una velocizzazione della procedura e della valorizzazione delle possibilità di recupero dell'attività imprenditoriale, quando si verifichi che sussistono concrete possibilità in tal senso.

È evidente che il Governo dovrà esercitare le deleghe conferitegli con grande equilibrio, in modo da garantire un'adeguata tutela dei diversi interessi coinvolti. Ciò vale in particolare sulla procedura di esdebitazione, che ricalca esperienze di altri paesi, la quale può risultare praticabile a condizione che non determini una ingiustificata penalizzazione dei creditori.

Com'è noto, l'approvazione del testo con le modifiche apportate dal Senato ha suscitato vivaci polemiche per quanto concerne le modifiche prospettate al reato di bancarotta fraudolenta.

Il Governo ha presentato, nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, un emendamento il quale dispone la soppressione dell'intera lettera *d*) del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge. In sostanza, si è ritenuto opportuno, in questa sede, rinunciare alla modifica della disciplina dei reati commessi dal fallito per effettuare una più accurata valutazione della materia. Si tratta di una scelta che le Commissioni hanno apprezzato perché dimostra piena consapevolezza della delicatezza delle questioni anche correggendo le decisioni che erano state adottate al Senato. Ritengo che in questo modo si sia compiuto un atto di chiarezza. Sarà poi possibile valutare tutti insieme le soluzioni più equilibrate da assumere a riguardo.

Segnalo, inoltre, che le Commissioni hanno approvato un emendamento da me presentato che prevede esplicitamente anche l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari per quanto concerne i provvedimenti attuativi della delega per la riforma delle procedure concorsuali, in considerazione dei riflessi che la riforma della materia può comportare per la finanza pubblica. Alle disposizioni di delega vanno poi aggiunte le norme puntuali recate all'articolo

2 del decreto-legge, per quanto concerne specificamente le attività che possono essere oggetto di azione revocatoria.

Venendo al decreto-legge, l'articolo 1 reca una serie di disposizioni volte in primo luogo al rafforzamento del sistema doganale ed al potenziamento della lotta alla contraffazione.

Si tratta di un'esigenza che è stata più volte segnalata dai rappresentanti del sistema produttivo anche presso le competenti autorità comunitarie. È evidente che non si tratta di prospettare vincoli ed ostacoli alla libera circolazione delle merci ma di contrastare fenomeni di abuso e di violazione delle leggi che penalizzano fortemente l'economia nazionale e che alimentano fenomeni di illegalità e di sfruttamento.

Per questo motivo, appare largamente apprezzabile la previsione del potenziamento delle dotazioni a disposizione dell'Agenzia delle dogane, così come il rafforzamento delle misure sanzionatorie. È peraltro evidente che la disponibilità di un efficiente apparato, ovvero l'istituzione di organi specifici come l'alto commissario per la lotta alla contraffazione, di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge, non comporta di per sé l'effettività delle misure volte a contrastare comportamenti lesivi delle norme in materia di tutela della proprietà intellettuale.

A tali presidi deve infatti accompagnarsi una costante e puntuale attività di controllo delle amministrazioni competenti, a partire in primo luogo proprio da quella delle dogane.

I successivi commi dell'articolo 1 prevedono alcune misure a sostegno del sistema produttivo, tra le altre cose elevando il massimale entro cui può intervenire, per il sostegno degli investimenti all'estero, la SIMEST. Segnalo poi le disposizioni di cui all'articolo 11-*quinquies*, volte a favorire l'estensione dei casi di concessione di coperture assicurative da parte della SACE ai fini del sostegno alla internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale.

Particolare attenzione meritano i commi 12 e 13 i quali sono diretti a

disincentivare la delocalizzazione produttiva non soltanto penalizzando le imprese che trasferiscano all'estero la propria attività ma anche incentivando quelle che intendano reinvestire nel territorio nazionale.

L'articolo 1-*bis* reca ulteriori modifiche, oltre a quelle già introdotte con il decreto legislativo n. 276 del 2003, alla disciplina del mercato del lavoro nella logica, che ha ispirato la cosiddetta legge Biagi, di introdurre elementi di flessibilità, logica che ha sicuramente concorso ad allargare l'occupazione, consentendo anche l'emersione di situazioni che precedentemente erano invece irregolari.

Sempre in materia di mercato del lavoro, segnalo che l'articolo 1-*ter* rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di consentire l'ingresso di lavoratori extracomunitari, per far fronte ad esigenze che si verificano in diverse aree del paese, connesse ad attività stagionali prevalentemente agricole.

Quanto all'articolo 2, segnalo una disposizione, fortemente richiesta dal sistema bancario, che si riferisce alla estensione delle disposizioni in materia di cartolarizzazione, di cui alla legge n. 130 del 1999, ai cosiddetti *covered bond*, vale a dire ai titoli obbligazionali emessi supportati da garanzia su specifiche attività della banca emittente.

Segnalo poi la disposizione di cui al comma 4-*decies* dell'articolo 2, con la quale si provvede a chiarire una situazione controversa con riferimento alla cessione degli immobili appartenenti agli enti previdenziali pubblici.

Il comma 4-*undecies* reca una disposizione volta ad autorizzare la Consob ad assumere personale, che si aggiunge alla previsione di assunzioni assai più consistenti da parte dell'autorità previste dalla legge comunitaria recentemente approvata, con riferimento al rafforzamento delle funzioni di vigilanza in materia di *market abuse*. Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un emendamento da me presentato volto ad evitare disparità di trattamento per quanto concerne la

stabilizzazione del personale da assumere rispetto a quello già assunto dalla Consob.

L'articolo 2-*bis* reca sostanzialmente una norma di carattere contabile che tuttavia può accelerare la disponibilità delle risorse di provenienza comunitaria e nazionale finalizzate al programma operativo nazionale «azioni di sistema» a favore delle regioni dell'obiettivo 3.

L'articolo 3 apporta significative modifiche alla disciplina in materia di dichiarazione di inizio di attività. Si tratta di sgravare gli imprenditori da una serie di adempimenti che si sono stratificati nel corso degli anni ma che quasi sempre non rispondono ad oggettive esigenze, traducendosi piuttosto in un costo aggiuntivo dal punto di vista economico e amministrativo. Rilevo che le Commissioni non hanno ritenuto di dover approvare alcune proposte emendative presentate dai colleghi dell'opposizione in quanto il testo già reca adeguati presidi consistenti nella esplicita esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni in oggetto dei procedimenti rispondenti ad esigenze di ordine pubblico o di carattere finanziario ovvero sanitario e di tutela ambientale.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche alla legge finanziaria per il 2005 su questioni che non rivestono rilievo particolarmente significativo e che in larga parte recepiscono indicazioni provenienti anche dal sistema produttivo.

L'articolo 4-*bis* differisce ulteriormente l'integrale applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2000 su cui il legislatore è già intervenuto recentemente alla luce dei problemi che sono emersi con specifico riferimento al superamento del criterio della spesa storica dal quale derivavano evidenti sperequazioni, in particolare a danno delle regioni con minore capacità fiscale.

L'articolo 5 prevede una serie di disposizioni volte a sostenere lo sviluppo infrastrutturale, in primo luogo mediante un'accelerazione della spesa delle risorse già stanziata in conto capitale e in secondo luogo affidando al CIPE, sulla base delle proposte dei comuni, il compito di individuare, nell'ambito delle disponibilità

delle Fondo per le aree sottoutilizzate, le risorse da assegnare alla realizzazione di interventi per la riqualificazione delle città e delle aree metropolitane. È questo un obiettivo sicuramente condivisibile, stante la condizione di degrado in cui versano molte aree urbane nel nostro paese, soprattutto nelle maggiori città del Mezzogiorno.

Viene poi estesa alle risorse derivanti dagli investimenti immobiliare degli enti previdenziali pubblici l'individuazione delle disponibilità che possono essere finalizzate alla realizzazione di infrastrutture mediante ricorso al *project financing*.

Sempre in materia di sostegno al sistema produttivo, segnalo le disposizioni di cui all'articolo 5-bis volte a promuovere la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali e intermodali per lo sviluppo del sistema logistico nazionale.

L'articolo 6 riveste particolare importanza nell'ambito del provvedimento in esame laddove stabilisce che almeno il 30 per cento delle risorse relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese istituito con l'ultima legge finanziaria debba essere destinato al sostegno di interventi di carattere strategico per la ricerca e lo sviluppo delle imprese da realizzare anche insieme a soggetti della ricerca pubblica, a tal fine indicando alcuni organismi particolarmente qualificati. Si tratta di una misura di estrema importanza che traduce concretamente l'esigenza, da tutti segnalata, di rafforzare la quota di risorse, in rapporto al PIL, destinata alla ricerca scientifica, presupposto indispensabile per il potenziamento della capacità competitiva del sistema produttivo nazionale. Le misure che in tal senso sono previste dal provvedimento offrono un ulteriore vantaggio di prospettare una stretta integrazione tra istituzioni pubbliche e sistema produttivo in modo da valorizzare le potenzialità delle strutture di eccellenza.

Si rimette quindi al CIPE il compito di approvare annualmente gli obiettivi da perseguire in tal senso nell'ambito del programma nazionale della ricerca. A tal fine viene istituito nell'ambito del CIPE un apposito Comitato per lo sviluppo cui è

rimesso il compito di individuare, previa consultazione delle parti sociali, le priorità e la tempistica degli interventi da sostenere. Viene inoltre attivato lo strumento costituito da Sviluppo Italia il quale viene qualificato come Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.

Stante la portata delle disposizioni che ho sinteticamente richiamato, le Commissioni hanno approvato un emendamento da me presentato che stabilisce l'obbligo da parte del Governo di trasmettere una relazione semestrale al Parlamento sull'attività svolta dal CIPE, tenuto conto che allo stesso Comitato, ai sensi del comma 14 dell'articolo 6, è demandata la decisione di stabilire annualmente la quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate da assegnare al finanziamento del contratto di localizzazione e agli interventi di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti.

L'articolo 7 reca alcune disposizioni volte a sostenere la diffusione delle tecnologie digitali mentre, tra le altre cose, escludendo dalla tassazione la cessione di *personal computer* effettuata dalle imprese a favore dei propri dipendenti.

Assai importanti sono anche le disposizioni di cui all'articolo 8 con le quali si procede a quella riforma degli incentivi a sostegno degli investimenti per le attività produttive di cui alla legge n. 488 del 2002, oggetto di un approfondito confronto anche in sede parlamentare negli ultimi due anni. In sostanza, la riforma appare ispirata all'obiettivo di massimizzare l'utilità delle risorse disponibili favorendone il migliore impiego.

A tal fine si sostituisce lo strumento del finanziamento a fondo perduto con la previsione di prestiti con un tasso di interesse agevolato, comunque non inferiore allo 0,50 per cento annuo, e con il più intenso coinvolgimento delle aziende bancarie alle quali è affidato il compito di valutare le istanze di ammissione agli incentivi e di curare il rimborso del finanziamento pubblico.

Il comma 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 185 del 2000 in materia di incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego.

L'articolo 8-*bis* dispone lo stanziamento di ulteriori risorse per il completamento delle attività connesse ai « giochi olimpici invernali Torino 2006 ».

L'articolo 9 introduce nel nostro ordinamento un'originale forma di sostegno alle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, le quali realizzino processi di concentrazione. Si tratta dell'erogazione di un credito di imposta determinato nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze.

La misura merita pieno apprezzamento in quanto volta a sostenere il processo di crescita dimensionale del nostro sistema produttivo. Si tratta di un intervento che non interferisce nelle scelte che rimangono interamente rimesse alle decisioni degli imprenditori, delle dimensioni e della forma giuridica ritenuta ottimale ma che tende a rispondere ad un obiettivo che appare largamente condivisibile. Le più aggiornate ricerche hanno infatti ampiamente confermato che l'eccessiva frammentazione del sistema produttivo nazionale, se per un verso costituisce un settore positivo in quanto testimonia concretamente la diffusione della iniziativa imprenditoriale, per altro verso espone una parte dell'apparato produttivo a notevoli difficoltà quando si tratta di competere con concorrenti stranieri di maggiori dimensioni.

L'articolo 10 reca una serie di disposizioni in materia agricola, prevalentemente di carattere tributario, con specifico riferimento al regime speciale IVA per i produttori agricoli.

L'articolo 11 rifinanzia il Fondo rotativo nazionale per gli interventi del capitale di rischio alle imprese e attribuisce nuovi e importanti compiti a Sviluppo Italia SpA, la quale è autorizzata ad impiegare le risorse del Fondo per acquisire partecipazioni in imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi

con tecnologie digitali. Nel medesimo articolo viene poi istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà la cui dotazione finanziaria risulta peraltro contenuto in solo 35 milioni di euro per l'anno 2005.

Le Commissioni hanno poi approvato un emendamento che estende gli incentivi di cui alla legge n. 181 del 1989 anche alle aziende del comparto degli elettrodomestici le quali, in tutto il territorio nazionale, vivono attualmente una gravissima situazione di crisi.

I commi 11 e 14 recano alcune disposizioni in materia di tariffe elettriche, mentre l'articolo 11-*bis* esclude la possibilità di oblazione per le sanzioni pecuniarie irrogate dall'autorità dell'energia elettrica e il gas. Sempre in materia energetica, segnalo le disposizioni di cui all'articolo 11-*sexies*.

Assai significative appaiono le disposizioni in materia di IRAP di cui all'articolo 11-*ter* le quali prevedono, per un verso, una procedura per la fruizione della deduzione per i nuovi assunti introdotta con la legge finanziaria per il 2005 e, per altro verso, incrementano notevolmente la misura della deduzione, che viene portata fino a 100 mila euro, per le assunzioni effettuate per le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e fino a 60 mila euro per le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

L'articolo 11-*quater* reca disposizioni in materia di applicazione dell'IVA su prestazioni rese in un altro stato dell'Unione europea mentre l'articolo 11-*quinquies* reca disposizioni volte al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese con particolare riferimento all'attività di rilascio di garanzie e di coperture assicurative da parte di SACE spa.

Assai rilevanti appaiono anche le disposizioni dell'articolo 12 con le quali si avvia quella riforma del comparto turistico da tante parti auspicata, in primo luogo prevedendo l'istituzione di un Comitato nazionale per il turismo incaricato di svolgere funzioni di orientamento e

coordinamento delle politiche nel settore e, in secondo luogo, trasformando l'ENIT in Agenzia nazionale del turismo.

Si tratta di interventi che non appaiono di per sé sufficienti a consentire al nostro paese di recuperare quella posizione privilegiata tra le mete turistiche di cui disponeva fino a qualche anno fa e che richiede evidentemente un complesso di interventi sulla struttura recettiva e di altra natura ma che costituisce comunque un primo significativo passo meritevole di apprezzamento.

Non meno rilevanti risultano le disposizioni di cui all'articolo 13 che stanziavano ingenti risorse per la compiuta realizzazione della riforma previdenziale di cui alla legge n. 243 del 2004, con particolare riferimento al potenziamento della previdenza complementare.

Allo stesso tempo, si apportano alcune modifiche alla disciplina di alcuni istituti, quali il trattamento di disoccupazione, in attesa della da più parti auspicata riforma organica degli ammortizzatori sociali.

La individuazione delle risorse da assegnare all'attuazione della previdenza complementare consente di rimuovere un ostacolo che sino ad ora aveva condizionato negativamente lo sviluppo, anche nel nostro paese, analogamente a quelli più evoluti, dei fondi pensione.

Da ultimo, segnalo all'attenzione dei colleghi le disposizioni di cui all'articolo 14, che riproducono in larga parte il contenuto di alcune proposte emendative ampiamente dibattute in occasione dell'ultima legge finanziaria, volte a sostenere lo sviluppo delle ONLUS e, più in generale, del terzo settore mediante la previsione di un regime fiscale di favore per le liberalità effettuate da persone fisiche e giuridiche.

Si tratta anche in questo caso di interventi assolutamente condivisibili in quanto diretti a promuovere lo svolgimento dell'attività di organismi che possono contribuire in maniera decisiva a garantire la sostenibilità del *welfare state*, riducendo i costi a carico della finanza pubblica.

In conclusione, come può evincersi da questa rapidissima rassegna, il provvedimento reca indiscutibilmente misure di notevole rilievo che possono contribuire a porre le condizioni per una più solida ripresa economica del nostro paese.

Da questo punto di vista, la stessa attenzione e le diffuse aspettative manifestate nell'opinione pubblica e dai rappresentanti del sistema produttivo evidenziano che si tratta di un provvedimento tutt'altro che secondario.

Il testo al nostro esame costituisce, in effetti, il risultato di un impegnativo lavoro di approfondimento e di confronto svolto al Senato in stretto raccordo con il Governo.

Ciononostante, non posso non ribadire il nostro rammarico per il fatto che il testo ci viene consegnato troppo tardi per cui, di fatto, è preclusa alla Camera la possibilità di una accurata istruttoria.

Questo è un dato che devo sottolineare perché non appare coerente con le regole di correttezza istituzionale che dovrebbero ispirare i rapporti fra i due rami del Parlamento.

Non è infatti ammissibile che attraverso forzature come quella che si è registrata in occasione del provvedimento al nostro esame si pervenga in maniera surrettizia ad un superamento di fatto del bicameralismo, a scapito della Camera.

Su questo aspetto richiamo l'attenzione dei colleghi ma soprattutto del Governo che non deve approfittare dei criteri meno rigorosi che sembrano essere adottati dal Senato per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative per costringere la Camera a ratificare decisioni assunte dall'altro ramo del Parlamento.

Come ho cercato di chiarire, le Commissioni non hanno comunque rinunciato ad apportare alcune limitate correzioni al testo. Ciò è potuto avvenire grazie all'impegno di cui hanno dato prova tutti i gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, ad assicurare le condizioni per un confronto ordinato. Resta il rammarico per quello che avremmo potuto fare e cui abbiamo dovuto rinunciare.

Ci attende infatti con l'ultimo anno di legislatura un lavoro molto impegnativo.

L'attività legislativa dovrà ovviamente concentrarsi sui provvedimenti che abbiano davvero carattere prioritario.

Per questo motivo, e anche in vista della prossima sessione di bilancio, è necessario fare il possibile per colmare le distanze che attualmente sembrano separare Camera e Senato per quanto concerne l'applicazione delle regole vigenti.

Mi riferisco in particolare alle regole che attengono all'ammissibilità delle proposte emendative. La Camera anche quando ciò determinava un sacrificio per i deputati, si è sempre attenuta ad un rigoroso rispetto delle regole, mentre il

Senato è parso, soprattutto nell'ultima fase, orientato ad assumere un atteggiamento meno rigoroso.

È evidente che il rispetto reciproco costituisce un presupposto irrinunciabile per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento delle nostre funzioni.

Confido nella capacità della Presidenza della Camera di tutelare adeguatamente il ruolo di questo ramo del Parlamento.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
alle 1,10 del 10 maggio 2005.*